



Il Ministro del Turismo

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito con modificazioni con legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante la riforma dell’organizzazione del Governo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’articolo 14, comma 2, secondo il quale il trattamento economico accessorio da corrispondere al personale addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro deve essere parametrato alle responsabilità attribuite, nonché agli obblighi di reperibilità e alla disponibilità ad orari disagiati;

VISTO l’articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, il quale prevede che “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e in particolare, l’articolo 13, il quale prevede che “a decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al Primo Presidente della Corte di Cassazione previsto dall’articolo 23-ter del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in € 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, recante “Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali”;

VISTA la circolare del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 8/2012, registrata dalla Corte dei Conti in data 11 ottobre 2012 – reg. n. 9 – fog. n. 36, avente ad oggetto “Limiti retributivi – art. 23ter del d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011 – d.P.C.M. 23 marzo 2012 (G.U. 16 aprile 2012, n. 89);

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e in particolare l’articolo 1, commi 471 e seguenti;

VISTA la circolare del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3/2014, registrata dalla Corte dei Conti in data 9 maggio 2014 n. 12227, avente ad oggetto “Nuove disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici – art. 1, commi 471 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2021, n. 163, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 8, comma 1 del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, ai sensi del quale “*il Ministro può nominare un portavoce, anche esterno all’amministrazione, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 giugno 2000, n. 150, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio degli Uffici di diretta collaborazione*”;

VISTA la Legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.*”, e in particolare l’art. 7, che stabilisce “*L’organo di vertice dell’amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all’amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall’organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.*”

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 di nomina della Senatrice Daniela Garnerò Santanchè a Ministro per il turismo;

CONSIDERATO che l’incarico di portavoce del Ministro, che ha compiti di diretta collaborazione con l’Organo di vertice dell’amministrazione pubblica ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione, costituisce incarico diverso da quello del Capo Ufficio Stampa, responsabile dell’Ufficio medesimo;

VISTO il decreto ministeriale del 21 marzo 2023, con cui la dott.ssa Nicoletta Santucci, giornalista pubblicista, esterna ai ruoli dell’amministrazione dello Stato, è stata nominata Portavoce del Ministro del turismo;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” pubblicata sulla G.U. serie generale n. 303 del 29.12.2022 suppl. ordinario n. 43;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022, con il quale è stata disposta la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025;

VISTO lo stanziamento disponibile sul capitolo 1006 (piani gestionali 2 e 4) e 1016 (piano gestionale 1), iscritti nell'U.D.V. 2.1, nell'ambito della missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” - Programma “Indirizzo politico” - Centro di responsabilità “Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro” dello stato di previsione del Ministero del turismo per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025;

RAVVISATA la necessità di determinare il trattamento economico spettante al Portavoce del Ministro del turismo di cui al decreto ministeriale del 21 marzo 2023, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102;

DECRETA

Articolo 1

1. Sulla base delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del limite massimo del contingente complessivo stabilito dal decreto-legge n.22/2021, convertito con modificazioni con legge n.55/2021, e recepito nel D.P.C.M. n.102/2021, a decorrere dalla data del decreto ministeriale di nomina quale Portavoce del Ministro, alla dott.ssa Nicoletta Santucci è riconosciuto un compenso onnicomprensivo individuale di importo annuo lordo pari a euro 110.000,00 (centodiecimila/00).
2. In virtù dell'incarico trimestrale conferito viene erogato un importo lordo pari a euro 27.726,03.
3. I contributi previdenziali maturati nel periodo di vigenza del presente contratto verranno versati presso la Cassa di previdenza e assistenza dell'ordine dei giornalisti (INPGI).

Articolo 2

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, comprensivi degli oneri di legge, sono pari a euro 38.367,28, e sono posti a carico del capitolo 1006 PG 04 per l'importo di euro 27.726,03, del capitolo 1006 PG 02 per l'importo di euro 8.284,54 e del capitolo 1016 PG 01 per l'importo di euro 2.356,71 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo per l'anno 2023.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente.

Roma,

Il Ministro del Turismo
Sen. Daniela Garnerò Santanchè